Questione pregiudiziale

Se occorra interpretare l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE (1), relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nel senso che esso obbliga gli Stati membri ad adottare una normativa in forza della quale, posto che la rete elettrica disponga della «necessaria capacità», qualsiasi terzo ha il diritto di scegliere, a sua discrezione, la rete - di trasmissione o di distribuzione elettrica — alla quale desidera connettersi e il gestore della relativa rete è obbligato a dargli l'accesso alla rete.

(1) GU 2003, L 176, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, (Germania) il 16 maggio 2007 — Sony Music Entertainment/Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH

(Causa C-240/07)

(2007/C 170/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sony Music Entertainment (Germania) GmbH

Convenuta: Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le durate di protezione di cui alla direttiva sulla durata di protezione si applichino, alle condizioni fissate dall'art. 10, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE (1), concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (direttiva sulla durata di protezione), anche se l'oggetto in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui si chiede la protezione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
 - a) Se per disposizioni nazionali ai sensi dell'art. 10, n. 2, della direttiva sulla durata di protezione si intendano anche le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione a favore di titolari di diritti che non sono cittadini comunitari.

b) Se le durate di protezione di cui alla direttiva sulla durata di protezione, a norma dell'art. 10, n. 2, della direttiva, si applichino anche ad oggetti i quali, alla data indicata all'art. [10], n. 1, della direttiva, erano di fatto conformi ai requisiti di protezione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE (2), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, ma i cui titolari non sono cittadini comunitari.

(1) GU L 372, pag. 12. (2) GU L 346, pag. 61.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Repubblica di Estonia) il 21 maggio 2007 — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Causa C-241/07)

(2007/C 170/24)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nella causa principale

Ricorrente: JK Otsa Talu OÜ

Convenuta: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme alla finalità di un sostegno a misure agroambientali ai sensi degli artt. 22-24 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 (1), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti,
 - a) che continui ad essere concesso un sostegno solo a quei richiedenti che sono già stati beneficiari nel quadro del corrispondente programma di una decisione di concessione di un sostegno a misure agroambientali nel corso del precedente esercizio di bilancio e che sono soggetti ad un impegno correlato con misure agroambientali,

ovvero

- b) che in ogni esercizio di bilancio vengano concessi sostegni anche ai nuovi richiedenti che siano disposti ad assumere impegni agroambientali e che orientano corrispondentemente i loro metodi di produzione secondo i detti presupposti;
- 2) Qualora la soluzione della questione sub 1) dovesse andare nel senso dell'ipotesi b), se il combinato disposto di cui agli artt. 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999 qualora risultasse che, nel quadro del programma, non fossero più disponibili stanziamenti a bilancio sufficienti per l'assegnazione del primo sostegno consenta a uno Stato membro di
 - a) modificare la normativa e i presupposti originari per la domanda e per la concessione del sostegno a misure agroambientali e prevedere che il sostegno possa essere domandato solo qualora, nel precedente esercizio di bilancio, il richiedente abbia beneficiato di una decisione di concessione del sostegno e sia pertanto assoggettato ad un impegno agroambientale in vigore

ovvero

b) ridurre in pari proporzione il sostegno a tutti i richiedenti che integrano i presupposti per un sostegno a misure agroambientali.

(1) GU L 160, pag. 80.

Ricorso proposto il 18 maggio 2007 dal Regno del Belgio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 15 marzo 2007, causa T-5/07, Belgio/Commissione

(Causa C-242/07 P)

(2007/C 170/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, agente, J.-P. Buyle e C. Steyaert, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

— annullare l'ordinanza impugnata;

- dichiarare che il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente contro la Commissione europea (T-5/07) è ricevibile e, di conseguenza, accogliere le conclusioni del ricorrente contenute nel suo ricorso di annullamento e, eventualmente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché statuisca nel merito di tale ricorso;
- condannare la Commissione alle spese dell'impugnazione e della domanda in primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il suo primo motivo il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata è viziata da una carenza di motivazione in quanto, in violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo citerebbe la giurisprudenza relativa al caso fortuito e all'errore scusabile senza indicare le ragioni per cui le circostanze invocate dal ricorrente non sarebbero costitutive di tale caso fortuito o fonte di tale errore scusabile.

Con il suo secondo motivo il ricorrente afferma poi che il Tribunale ha errato in diritto nell'applicazione delle condizioni di esistenza dell'errore scusabile, dichiarando che taluni problemi collegati al funzionamento dei servizi del ricorrente non potevano da soli attribuire un carattere scusabile all'errore commesso. Infatti, la giurisprudenza comunitaria relativa all'errore scusabile attesterebbe che esso riguarda circostanze eccezionali, senza restrizioni relativamente al contesto in cui esse si verificano.

Con il suo terzo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto o, almeno, è venuto meno al suo obbligo di motivazione omettendo di esaminare uno degli argomenti che aveva esposto, relativo all'eccessivo rigore processuale che graverebbe sul ricorrente se il suo ricorso fosse respinto come irricevibile, quando invece egli ha fatto prova, nella fattispecie, di una grande diligenza e, in particolare, ha inviato il ricorso per fax con notevole anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione del ricorso.

Infine, con il suo quarto motivo il ricorrente fa valere che il rigetto di un ricorso perché tardivo, quando invece esso è stato preventivamente comunicato alla cancelleria entro i termini via fax, è contrario al principio di proporzionalità. Il rispetto di tale principio imporrebbe quindi di non dichiarare irricevibile un ricorso depositato in cancelleria via fax entro il termine di ricorso previsto dal Trattato CE, anche nel caso in cui l'originale firmato del ricorso pervenisse in cancelleria oltre dieci giorni dopo, purché esso venga depositato entro i dieci giorni successivi all'ultimo giorno autorizzato per il deposito del ricorso via fax.